

ORDINANZA N. 1/2023/AMB
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 D.Lgs. 152/2006.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

Premesso:

- che con decreto DCR/622/PC/2023, adottato in data 13 luglio 2013 dall'Assessore regionale delegato alla Protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986 "*Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile*", lo stato di emergenza sul territorio regionale in considerazione dell'intensità dei fenomeni e dell'ampiezza del territorio colpito dagli eventi metereologici intensi occorsi a partire dal 13 luglio 2023, per fronteggiare lo stato di criticità idrogeologica e i danni a ciò conseguenti come descritto nell'allerta regionale n. 7, riguardante l'intero territorio regionale;
- che ulteriori eventi meteorici intensi si sono verificati tra il 18 e il 22 luglio 2023, per i quali sono state emanate le allerte n. 8/2023, 9/2023 e 10/2023 riguardanti l'intero territorio regionale, che hanno provocato ulteriori danni a strutture ed infrastrutture tali da determinare la necessità di una ulteriore decretazione dello stato emergenziale regionale;
- che con decreto DCR/667/PC/2023 adottato in data 25 luglio 2023 dall'Assessore delegato alla Protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986 "*Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile*", lo stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza dei danni arrecati al patrimonio pubblico e privato dagli eventi meteorici intensi occorsi a partire dal 24 luglio 2023, per la durata di sei mesi al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 11/2023 e predisporre tutti gli interventi di assistenza alla popolazione e per la messa in sicurezza del territorio anche tenendo conto dei precedenti eventi negativi metereologici;

Considerato che tali ripetuti eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità e pericolo sul territorio regionale, comportando situazioni di dissesto idrogeologico che hanno provocato gravi danni alle infrastrutture viarie, agli insediamenti produttivi, alle abitazioni private, nonché la caduta di alberi e di materiale vegetale con grave nocimento alla rete dei servizi essenziali;

Visto l'articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile, n. 152 "Norme in materia ambientale", laddove si prevede che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Regione possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente;

Ravvisata la necessità di ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti al fine di disporre misure che consentano di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dagli eventi atmosferici sopra richiamati, affinché sia assicurata la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonché la messa in sicurezza delle strutture interessate dagli eventi in questione nei territori colpiti dagli eventi del 12 – 13 luglio 2023 (allerta n. 7/2023), del 18-22 luglio 2023 (allerte n. 8/2023, 9/2023 e 10/2023) e del 24-25 luglio 2023 (allerta n. 11/2023);

Considerato che la principale criticità alla quale si deve fare fronte con la massima urgenza riguarda l'attività di gestione degli alberi abbattuti e/o caduti oltre al conseguente materiale vegetale accumulato, in ragione della natura e delle caratteristiche di detti materiali esposti a rapida marcescenza, tali da giustificare misure derogatorie di carattere eccezionale dall'ordinaria disciplina di gestione dei rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Richiamato l'articolo 183, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006, nella parte in cui si prevede che "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, (. . .), anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati";

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto e a parziale deroga dell'art. 183, comma 1 lett. n) del D.Lgs n. 152/2006 nella parte in cui prevede che non costituiscono attività di gestione di rifiuti esclusivamente le operazioni effettuate presso "il medesimo sito nel quale detti eventi (meteorici) li hanno depositati", di incaricare i Sindaci di individuare idonei punti di raccolta del materiale vegetale ed arboreo derivante dagli eventi atmosferici eccezionali

sopra descritti, anche al fine di agevolare la rimessa in pristino degli immobili e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi stessi, avendo cura di individuare siti di facile accesso anche a mezzi pesanti e possibilmente presidiati, nelle ore di apertura, per il controllo dell'adeguatezza dei conferimenti;

Ritenuto, in ogni caso, di demandare ai Sindaci dei Comuni coinvolti le opportune valutazioni circa la necessità di ricorrere alla deroga esposta al punto precedente in considerazione delle diverse intensità degli episodi meteorici che si sono verificati nei diversi territori interessati;

Ritenuto, inoltre, derogando a quanto previsto dalla parte IV del decreto legislativo 152/2006, di non considerare gli alberi abbattuti e il materiale vegetale caduto per effetto degli eventi atmosferici di cui trattasi "rifiuti" solo se conferiti ad impianti di produzione energetica alimentati a biomasse, in ragione delle eccezionali quantità di materiale vegetale derivante dagli eventi atmosferici sopra descritti e della sua rapida marcescenza anche per effetto delle alte temperature;

Ritenuto, altresì, di consentire ai gestori del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti di modificare, in accordo con i Sindaci, le ordinarie modalità di raccolta dei materiali in risposta alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi atmosferici di cui alla presente ordinanza, fatte salve le facoltà dei Sindaci di disporre in merito nell'ambito delle proprie competenze;

Visti gli atti preparatori della relazione di accompagnamento alla richiesta di stato di emergenza rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i quali sono stati individuati i Comuni che, per effetto degli eventi meteorologici ivi descritti, hanno necessità di disporre di misure eccezionali per la gestione della fase emergenziale;

Dato atto che la presente ordinanza ha efficacia, per la durata dello stato di emergenza dichiarato con decreto DCR/667/PC/2023 adottato in data 25 luglio 2023 dall'Assessore delegato alla Protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, quindi per sei mesi, limitatamente ai territori ricompresi nei seguenti n. 125 Comuni interessati dagli eventi meteorici sopra richiamati e precisamente:

Aiello del Friuli, Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Bordano, Brugnera, Budoia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Caneva, Capriva del Friuli, Carlino, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castelnovo del Friuli, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chions, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Clauzetto, Codroipo, Cordenons, Cordovado, Cormons, Corno Di Rosazzo, Coseano, Dolegna del Collio, Fanna, Faedis, Fagagna, Farra d'Isonzo, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Latisana, Lestizza, Lusevera, Majano, Manzano, Mariano del Friuli, Martignacco, Medea, Mereto di Tomba, Moimacco, Moraro, Morsano al

Tagliamento, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palmanova, Pasian Di Prato, Pasiano Di Pordenone, Pavia Di Udine, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prata di Pordenone, Pravidomini, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Remanzacco, Resia, Rive D'arcano, Rivignano Teor, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Ronchis, Roveredo in Piano, Sacile, Sagrado, San Daniele del Friuli, San Floriano del Collio, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Martino al Tagliamento, San Pietro al Natisone, San Quirino, San Vito al Tagliamento, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna d'Isonzo, Sedegliano, Sequals, Sesto al Reghena, Talmassons, Tarcento, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Trivignano Udinese, Turriaco, Udine, Valvasone Arzene, Varmo, Villesse, Vito d'Asio e Zoppola;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza per l'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, in considerazione dell'eccezionalità e della gravità della situazione in atto e della dimensione regionale dell'evento, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Visti i pareri favorevoli acquisiti ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 dagli organi tecnico-sanitari interessati, e precisamente:

- ARPA FVG, giusta nota prot. 0025197/P/GEN/DG di data 3 agosto 2023;
- ASUFC, giusta nota prot. 0114598-P/GEN/ASUFC di data 3 agosto 2023, tenendo conto delle osservazioni ivi formulate;
- ASFO, giusta nota mail di data 3 agosto 2023, assunta a prot. GRFVG-GEN-2023-0455297-A del 4 agosto 2023;
- ASUGI, giusta nota mail di data 3 agosto 2023, assunta a prot. GRFVG-GEN-2023-0455309-A del 4 agosto 2023;

ORDINA

1. a parziale deroga dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006, ai Sindaci dei Comuni tutti sopra indicati nella parte motivazionale della presente ordinanza, di individuare idonei punti di raccolta del materiale vegetale ed arboreo derivante dagli eventi atmosferici eccezionali sopra descritti, anche al fine di agevolare la rimessa in pristino degli immobili e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi stessi, avendo cura di individuare siti di facile accesso anche a mezzi pesanti e possibilmente presidiati, nelle ore di apertura, per il controllo dell'adeguatezza dei conferimenti. In ogni caso spetta

ai Sindaci dei Comuni coinvolti la valutazione circa la necessità di ricorrere alla presente deroga.

2. di derogare alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 non considerando “rifiuti” gli alberi abbattuti e il materiale vegetale caduto per effetto degli eventi atmosferici occorsi a partire dal 13 luglio 2023, se conferiti ad impianti di produzione energetica alimentati a biomasse. Resta in ogni caso salva la facoltà di applicare l'ordinaria disciplina in materia di gestione dei rifiuti

A U T O R I Z Z A

1. i gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti a modificare, in accordo con i Sindaci, le ordinarie modalità di raccolta dei materiali in risposta alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi atmosferici di cui alla presente ordinanza, fatte salve le facoltà dei Sindaci di disporre in merito nell'ambito delle proprie competenze;

La presente ordinanza ha efficacia, per la durata dello stato di emergenza dichiarato con decreto DCR/667/PC/2023 adottato in data 25 luglio 2023 dall'Assessore delegato alla Protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, e quindi per sei mesi, limitatamente ai territori ricompresi nei seguenti n. 125 Comuni:

Aiello del Friuli, Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Bordano, Brugnera, Budoia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Caneva, Capriva del Friuli, Carlino, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castelnovo del Friuli, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chions, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Clauzetto, Codroipo, Cordenons, Cordovado, Cormons, Corno Di Rosazzo, Coseano, Dolegna del Collio, Fanna, Faedis, Fagagna, Farra d'Isonzo, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Latisana, Lestizza, Lusevera, Majano, Manzano, Mariano del Friuli, Martignacco, Medea, Mereto di Tomba, Moimacco, Moraro, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palmanova, Pasian Di Prato, Pasiano Di Pordenone, Pavia Di Udine, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prata di Pordenone, Pravidomini, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Remanzacco, Resia, Rive D'arcano, Rivignano Teor, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Ronchis, Roveredo in Piano, Sacile, Sagrado, San Daniele del Friuli, San Floriano del Collio, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Martino al Tagliamento, San Pietro al Natisone, San Quirino, San Vito al Tagliamento, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna d'Isonzo, Sedegliano, Sequals, Sesto al Reghena,

Talmassons, Tarcento, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Trivignano Udinese, Turriaco, Udine, Valvasone Arzene, Varmo, Villesse, Vito d'Asio e Zoppola;

DISPONE:

la comunicazione della presente ordinanza:

- ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture e all'AUSIR;
- ai Sindaci dei Comuni indicati al punto 4.

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul BUR.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Massimiliano Fedriga
(firmato digitalmente)

Trieste, 4 agosto 2023